CAMERA DEI DEPUTATI N. 3334

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, RICCI, CAFARELLI

Presentata l'8 novembre 1988

Norme in materia di reclutamento dei professori ordinari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, concernente modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di reclutamento dei professori ordinari, intende realizzare i seguenti obiettivi:

1) ribadire con forza l'unicità del ruolo del professore universitario eliminando la profonda contraddizione logica, oltre che giuridica, secondo cui l'avanzamento, nell'ambito dello stesso ruolo, dalla seconda fascia alla prima fascia debba avvenire mediante concorso, aperto anche a concorrenti estranei alla vita universitaria o appartenenti al ruolo dei ricercatori. Tale perverso meccanismo di progressione di carriera nell'ambito dello stesso ruolo non trova riscontro nell'intero sistema del pubblico impiego;

2) assicurare al professore associato, dopo un congruo numero di anni di servizio, il diritto di avanzare nella carriera secondo la progressione nella quale è articolato il ruolo del docente universitario di prima fascia;

3) rispettare le legittime istanze delle Facoltà (specialmente quelle meridionali, le più deboli e penalizzate) che non possono essere deluse nelle aspettative che i loro associati, pur meritevoli e stimati, avanzino nella carriera;

4) eliminare l'illegittimo e incostituzionale disposto dell'articolo 36, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che stabilisce che, a parità di funzioni didattiche e scientifiche, ai professori associati spetta una retribuzione pari al 70 per cento di quella spettante ai professori ordinari a parità di anzianità di carriera. Nel senso della incostituzionalità si sono espressi il TAR del Veneto e quello della Puglia;

5) riportare nella vita universitaria un clima di serenità e di collaborazione, che sarebbe inevitabilmente e ulteriormente compromesso, se dovesse persistere l'attuale iniquo meccanismo di accesso alla prima fascia.

L'articolo 1 che si propone lascia invariato l'impianto generale del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, limitandosi a prevedere, in aggiunta alla disciplina vigente per i professori della prima fascia (tre anni di straordinariato e giudizio di una commissione), la possibilità, per i professori associati che abbiano prestato un congruo numero di anni d'insegnamento, di passare nel ruolo dei professori ordinari di prima fascia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Conseguono, inoltre, le nomine ad ordinario, con il conseguente passaggio alla prima fascia dei professori universitari di ruolo, i professori associati che abbiano prestato, dopo la nomina in ruolo, sette anni di effettivo insegnamento ».